Mercoledì 16 febbraio 2000

2. Scrapie ***I

A5-0023/2000

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne le scrapie (COM(1998) 623 – C4-0026/1999 – 1998/0324(COD))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne le scrapie (COM(1998) 623 – C5-C4-0026/1999 – 1998/0324(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 623) [1],

– visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C4-0026/1999),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0023/2000),

1. approva la proposta della Commissione;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la sua proposta o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 45 del 19.2.1999, pag. 33.

3. OMPI: diritto d'autore e interpretazioni ed esecuzioni di fonogrammi ***

A5-0008/2000

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (COM(1998) 249 – C5-0222/1999 – 1998/0141(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (11221/1999 – COM(1998) 249 – 1998/0141(AVC)) [1],

– visti il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi,

– vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 47, paragrafo 2, e degli articoli 55 e 95 del trattato CE (C5-0222/1999),

[1] GU C 165 del 30.5.1998, pag. 8.

— visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0008/2000),

1. esprime il suo parere conforme sull'approvazione dei trattati;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

4. Additivi nell'alimentazione degli animali *

A5-0015/2000

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (COM(1999) 388 — C5-0134/1999 — 1999/0168(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente [1]:

TESTO DELLA COMMISSIONE [2]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 1) *Primo visto*
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *l'articolo 37*.	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **l'articolo 152**.
	(Emendamento 2) *Considerando 4 bis (nuovo)*
	(4 bis) considerando che, se alla data del 1º aprile 1998 più di una persona era responsabile dell'immissione in circolazione di un additivo, durante la procedura di rivalutazione ognuna di esse deve disporre di un'autorizzazione temporanea al riguardo, purché abbia presentato una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 G, paragrafo 5;
	(Emendamento 4) *ARTICOLO 1 (nuovo)* *Articolo 7 bis (direttiva 70/524/CEE)*
	Articolo – 1 **L'articolo 7 bis della direttiva 70/524/CEE è redatto nel modo seguente:** **Articolo 7 bis** **1. Qualora un additivo sia costituito da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [1] ovvero contenga detti organismi, tale additivo può essere autorizzato solo se risulta innocuo per la salute umana e l'ambiente.**

[1] La questione è stata in seguito rinviata alla commissione competente, conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento.
[2] GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 38.